

**DELIBERAZIONE 24 OTTOBRE 2013**  
**471/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING NEL PERIODO**  
**INVERNALE DELL'ANNO TERMICO 2013/2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 24 ottobre 2013

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE n. 715/2009) come emendate dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 19 aprile 2013 (di seguito decreto 19 aprile 2013);
- il decreto del Ministro 13 settembre 2013 (di seguito decreto 19 settembre 2013);
- il decreto del Ministro 18 ottobre 2013 (di seguito decreto 18 ottobre 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05.

**CONSIDERATO CHE:**

- con decreto 13 settembre 2013, il Ministro ha introdotto modifiche al piano di emergenza di cui all'allegato 2, del decreto 19 aprile 2013, introducendo, fra le misure attivabili in condizioni di emergenza, anche l'utilizzo di stoccaggi con funzioni di peak shaving tramite terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati o serbatoi di Gnl preposti a tal fine;

- con decreto 18 ottobre 2013, il Ministro ha definito i termini e le condizioni per il servizio di peak shaving durante il periodo invernale dell'anno termico 2013/2014, prevedendo in particolare che:
  - a) le imprese di rigassificazione che intendono fornire il servizio procedano all'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti che si impegnano a fornire una o più navi di Gnl in tempo utile per l'eventuale attivazione nel periodo 1 gennaio – 31 marzo 2014, e ai quali i volumi di gas forniti siano riconsegnati al PSV dall'1 aprile 2014;
  - b) il servizio sia aggiudicato (i) direttamente in base all'offerta economica presentata dai predetti soggetti, al netto degli oneri di rigassificazione, purché l'offerta sia inferiore ad un valore stabilito dal Ministero su proposta dell'Autorità formulata con riferimento ai costi del servizio, e (ii) su conferma del Ministero ove l'offerta sia superiore a tale valore ma inferiore a un secondo valore anch'esso stabilito dal Ministero (articolo 1, comma 1, lettera c));
  - c) le imprese di rigassificazione indichino le necessarie modifiche al codice di rigassificazione per rendere possibile il servizio di peak shaving e le trasmettono all'Autorità;
  - d) in caso di attuazione del servizio di peak shaving, il gas naturale rigassificato, oggetto del servizio, è ceduto dal soggetto selezionato al responsabile del bilanciamento ad un valore di riferimento definito dall'Autorità e restituito dal responsabile del bilanciamento al soggetto selezionato nel mese di aprile 2014 al medesimo valore (articolo 1, comma 1, lettera h));
- l'articolo 2, comma 1, del decreto 18 ottobre 2013, dispone che gli oneri del servizio di peak shaving, ivi inclusi tutti gli oneri documentati e ammessi dall'Autorità sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di rigassificazione, sono posti a carico del sistema nazionale del gas naturale secondo modalità stabilite dall'Autorità;
- nel definire il valore massimo di cui alla precedente lettera b), sub (i), si deve comunque tenere conto della possibilità da parte delle imprese di rigassificazione coinvolte di definire un corrispettivo per la rigassificazione per questo servizio a livelli anche inferiori a quelli massimi, purché ciò avvenga in modo non discriminatorio e sia reso noto nell'ambito della procedura di selezione;
- il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità (di seguito: DMEG), con nota del 24 ottobre 2013, ha presentato al Collegio dell'Autorità una proposta relativa alla definizione del valore massimo delle offerte da trasmettere al Ministero ai fini dell'aggiudicazione del servizio secondo quanto richiamato alla precedente lettera b), sub (i).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire gli aspetti di competenza relativamente all'effettuazione da parte delle imprese di rigassificazione delle selezioni pubbliche per la selezione dei soggetti fornitori del Gnl nell'ambito del servizio di peak shaving, e pertanto:
  - e) valutata positivamente la proposta contenuta nella citata nota del Direttore DMEG, adottarla e trasmetterla al Ministero ai fini della fissazione del

valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub i, del decreto 18 ottobre 2013;

- f) definire il valore di riferimento di cui alla precedente lettera d) con riferimento al prezzo del gas prevedibile al PSV nel mese di riconsegna del gnl consegnato (aprile 2014) secondo modalità analoghe a quelle definite per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
- g) prevedere che le imprese di rigassificazione che intendono offrire il servizio trasmettano le proposte di modifica dei propri codici di rigassificazione richiamate alla precedente lettera d) in tempo utile per la loro valutazione e approvazione prima dell'arrivo della nave per il servizio di peak shaving, stabilendo un termine ridotto per la presentazione delle eventuali osservazioni comunque non inferiore a cinque giorni;
- h) prevedere che con successivo provvedimento siano definite le modalità di riconoscimento degli oneri sostenuti dal responsabile del bilanciamento e dalle imprese di rigassificazione per il servizio di peak shaving assicurando la neutralità finanziaria, e che tal fine i medesimi soggetti trasmettano una stima dei predetti oneri entro il 10 dicembre 2013

### **DELIBERA**

1. di trasmettere al Ministero la proposta allegata alla presente deliberazione (Allegato A), ai fini della fissazione del valore di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sub (i), del decreto 18 ottobre 2013;
2. di prevedere che il valore di riferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto 18 ottobre 2013 sia fissato pari alla somma dei:
  - a. termini  $QT_{int}$ ,  $QT_{PSV}$  e  $QT_{MCV}$  di cui al comma 6.2 del TIVG in vigore nel primo trimestre 2014;
  - b. un valore, espresso in €GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* mensili OTC relative al mese di aprile 2014 rilevate da Platts nel mese di gennaio 2014 presso l'*hub* TTF;
3. di prevedere che le imprese di rigassificazione, che intendono offrire il servizio, trasmettano, all'Autorità, le proposte di modifica dei propri codici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) entro il 15 novembre 2013, previa consultazione dei soggetti interessati per un periodo non inferiore a cinque giorni;
4. di prevedere che, entro il 10 dicembre 2013, le imprese di rigassificazione e il responsabile del bilanciamento trasmettano, all'Autorità, una stima degli oneri da sostenere per il servizio di peak shaving;
5. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

24 ottobre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*